



Ambito Territoriale di Cantù

REGOLAMENTO TERRITORIALE AFFIDI

Approvato con delibera del Tavolo Politico n. 34 del 16 novembre 2010

Art. 1 Normativa

L'affidamento familiare per i minori è regolato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata successivamente dalla legge n. 149 del 8 marzo 2001".

Art. 2 Finalità

L'affidamento familiare è un intervento socio-assistenziale istituito per garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare capace di offrirgli le condizioni materiali, relazionali ed affettive adeguate alla crescita psico-fisica.

L'affidamento prevede, con modalità diverse a seconda della specifica situazione familiare, che siano mantenuti i rapporti tra il minore ed il nucleo familiare d'origine.

Art. 3 Provvedimenti di affidamento familiare

L'affidamento familiare è previsto all'interno di un progetto elaborato dall' équipe del Servizio Tutela Minori e Famiglie o Servizio Sociale Comunale che ha in carico il minore e la famiglia, in collaborazione con il Servizio Affidi.

L'affidamento può essere consensuale o giudiziale:

- **Consensuale** quando i genitori o chi ha la patria potestà, sono concordi col provvedimento proposto dai Servizi (Servizi Sociali Comunali e Servizio Tutela Minori) e disposto dal Sindaco. (sentito il minore 12enne o di età inferiore considerevolmente alla sua capacità di discernimento)
Per l'affidamento di durata superiore ai 6 mesi è obbligatoria la segnalazione all'autorità competente (T.O) e il provvedimento del giudice tutelare (Legge 149/01 art. 9 commi 4 e 5). L'affidamento ai parenti, entro il 4° grado, può avvenire senza segnalazione all'autorità competente (Legge 149/01 art. 9 commi 4 e 5).
- **Giudiziale** quando non c'è il consenso dei genitori e l'affidamento è decretato dal Tribunale per i Minorenni, limitando la potestà genitoriale.

Art. 4 Tipologia dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare può assumere configurazioni organizzative ed operative diverse, a seconda delle esigenze del minore e della sua situazione familiare.

In linea generale, sono previste due tipologie d'affido:

1. **Affidamento a tempo pieno** quando il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria, anche monoparentale, con rientri o incontri periodici con la famiglia d'origine, stabiliti e regolamentati dall'équipe del Servizio Tutela Minori e Famiglie o Servizio Sociale Comunale, in accordo con il Servizio Affidi, sulla base del progetto individuale predisposto.
2. **Affidamento diurno o part-time** quando il minore è accolto dalla famiglia affidataria per alcune ore della giornata durante uno o più giorni della settimana, nei week end, nel periodo estivo, senza che il minore vada a vivere stabilmente presso la famiglia affidataria. Appartengono a tale tipologia anche gli affidamenti brevi o brevissimi, solitamente legati a situazioni familiari di emergenza. All'interno dell'affido diurno sono previste forme di accoglienza finalizzate a fornire un **sostegno familiare**. (art. 17)

Entrambe le tipologie di affidamento possono presentarsi come:

- Affidamento eterofamiliare** quando il minore viene accolto, presso una famiglia affidataria che non ha vincoli di parentela (entro il 4° grado).
- Affidamento intrafamiliare** quando il minore viene accolto presso parenti (entro il 4° grado), tale affidamento non è regolamentato dalle leggi in vigore.

Art. 5 Destinatari

L'affidamento familiare si rivolge ai minori, di età compresa tra 0 e 17 anni, che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato percorso di crescita e in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui hanno bisogno (art.2 L149/2001).

Per situazioni particolari e, a seguito di un progetto redatto dal Servizio Tutela Minori e Famiglie e approvato dall'Autorità Giudiziaria competente, l'affido può protrarsi oltre il compimento del diciottesimo anno d'età e fino al raggiungimento di un adeguato livello di autonomia del giovane, comunque non oltre il ventunesimo anno d'età.

Art. 6 Competenze e Modalità operative del Servizio Affidi

Il Servizio Affidi è un servizio complementare al Servizio Tutela Minori e Famiglie gestito in forma associata dai comuni dell'Ambito Territoriale di Cantù.

I suoi compiti sono:

- favorire una cultura dell'accoglienza, attraverso attività di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone, in collaborazione con Associazioni di volontariato e con realtà del terzo settore;
- creare una banca dati delle famiglie disponibili all'esperienza dell'affido;
- svolgere un lavoro di conoscenza, valutazione e selezione delle famiglie affidatarie attraverso colloqui psico- sociali;
- collaborare con i Servizi referenti del minore (Servizio Sociale Comunale e Servizio Tutela Minori) al fine di elaborare un progetto di affido rispondente ai bisogni dello stesso e della sua famiglia. Inoltre definisce, congiuntamente ai servizi, i requisiti della possibile famiglia affidataria;
- individuare nell'archivio delle famiglie affidatarie selezionate il nucleo o il singolo che ritiene più idoneo al caso preso in considerazione e collaborare nella fase di abbinamento con gli operatori che hanno in carico il caso (assistente sociale comunale o assistente sociale del servizio tutela minori);

- sostenere, fino a conclusione del percorso di accoglienza, le singole famiglie affidatarie attraverso colloqui con la psicologa del servizio affidi afferente alla tutela minori;
- proporre percorsi di sostegno in gruppo realizzati dall'Associazione "La Soglia" di Cantù, allo scopo di mantenere ed affinare la capacità di svolgimento del proprio ruolo salvaguardando il rapporto con il minore, la famiglia d'origine e altri contesti sociali;
- Realizzare periodicamente, attraverso visite domiciliari presso la famiglia affidataria, il monitoraggio del percorso di accoglienza;
- effettuare momenti di verifica dei progetti di affido con i soggetti coinvolti con modalità e tempi definiti dal progetto stesso.

Art. 7 Competenze e modalità operative del Servizio Tutela Minori e Famiglie

Il Servizio Tutela Minori e Famiglie durante tutto il percorso di affido svolge le seguenti funzioni:

- realizza un'attenta valutazione psico- sociale della situazione familiare del minore;
- formula un progetto personalizzato definendo obiettivi, tempi, interventi di aiuto alla famiglia di origine, diritti e doveri della famiglia di origine e della famiglia affidataria e compiti dei servizi (Servizio Tutela minori e Servizio Affidi);
- in collaborazione con il Servizio Affidi, individua le caratteristiche della famiglia affidataria per un possibile abbinamento e definisce il progetto di affido;
- predispone la programmazione degli incontri tra il minore e la famiglia d'origine (genitori, fratelli ecc...);
- predispone tutti gli interventi di sostegno necessari al minore per affrontare e sostenere il percorso di affido;
- garantisce alla famiglia d'origine adeguato sostegno psico-sociale, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'intervento;
- garantisce il mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia d'origine, predisponendo adeguati interventi per il superamento delle difficoltà e degli impedimenti esistenti;
- predispone il rientro del minore nella famiglia d'origine e la conclusione del progetto di affido, sostenendo in questa fase il minore e la famiglia di origine;
- provvede ad espletate le formalità amministrative, e richiede ai Comuni di residenza del minore, di attivare le misure di sostegno previste dalla legge (contributo mensile, assicurazione e spese straordinarie) a favore della famiglia affidataria;
- effettua momenti di verifica dei progetti di affido con i soggetti coinvolti (Servizio Affidi, Servizi Sociali Comunali, famiglie e minori) e con modalità e tempi definiti dal progetto stesso.;
- effettua aggiornamenti periodici all'autorità giudiziaria competente (Tribunale Ordinario – Tribunale per i Minorenni).

Art. 8 Competenze e modalità operative del Servizio Sociale Comunale

Il Servizio Sociale Comunale si occupa di tutti gli affidi consensuali etero ed intra familiare, non afferenti al Servizio Tutela Minori e Famiglia.

I suoi compiti sono:

- rilevare il bisogno attraverso un'attenta valutazione sociale della situazione familiare del minore;
- formulare un progetto personalizzato definendo obiettivi, tempi, interventi di aiuto alla famiglia di origine, diritti e doveri della famiglia di origine e della famiglia affidataria e compiti dei servizi (Servizio Sociale Comunale e Servizio Affidi);
- in collaborazione con il Servizio Affidi, individuare le caratteristiche della famiglia affidataria per un possibile abbinamento e definire il progetto di affido;
- redigere il progetto di affido, in collaborazione con il Servizio Affidi, definendo le modalità di rapporto tra il minore e la famiglia affidataria e tra le due famiglie;
- predisporre tutti gli interventi necessari a garantire la buona riuscita del progetto di accoglienza;

- provvedere ad espletate le formalità, che consentono alla famiglia affidataria di beneficiare delle misure di sostegno previste dalla legge (contributo mensile, assicurazione e spese straordinarie);
- effettuare momenti di verifica dei progetti di affido con i soggetti coinvolti (Servizio Affidi, famiglie e minori) e con modalità e tempi definiti dal progetto stesso;
- effettuare aggiornamenti periodici all'autorità giudiziaria competente, nei casi previsti per legge (Tribunale Ordinario)

Art. 9 Competenze del Terzo Settore

Il Terzo settore (associazioni familiari e realtà di accoglienza) convinto che l'istituto dell'affidamento familiare possa garantire al minore un ambiente adeguato in cui poter soddisfare le proprie esigenze educative e affettive, in accordo con l'ente pubblico gestore del servizio affidi, è attivamente impegnato a promuovere e potenziare, in un'ottica di integrazione della rete solidale, il SISTEMA DELL'ACCOGLIENZA dei minori temporaneamente allontanati dalla propria famiglia.

Questo percorso vede il Terzo Settore:

- attore di pari dignità ma con ruoli diversi dalle istituzioni, nel promuovere, attraverso azioni specifiche l'affidamento familiare;
- attore di cittadinanza attiva nella lettura del bisogno di accoglienza e nella diffusione, presso la comunità locale, di una cultura accogliente e di sostegno;
- partner dei servizi territoriali, in termini di collaborazione e co-progettazione, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi predefiniti.

Art. 10 Diritti del minore in affido

Il minore, per tutta la durata del progetto di affido, ha **diritto** a:

- essere, informato, ascoltato e preparato rispetto al progetto che lo riguarda;
- mantenere i rapporti con la famiglia d'origine;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi siano controindicazioni;
- usufruire di tutti i sostegni necessari, stabiliti dall'Autorità Giudiziaria o dai Servizi competenti.

Art. 11 Diritti e doveri della famiglia d'origine

La famiglia d'origine ha il **diritto** di:

- essere informata e preparata rispetto al progetto di affidamento e le sue finalità;
- mantenere i rapporti con il proprio figlio (secondo quanto indicato dal progetto di affido);
- partecipare alla costruzione del progetto di aiuto per superare i problemi che hanno determinato l'attivazione dell'intervento di affidamento;
- avere un sostegno individuale finalizzato al superamento delle difficoltà.

La famiglia d'origine, con il supporto del Servizio Tutela Minori e Famiglie e Servizi Sociali Comunali ha il **dovere** di:

- aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
- aderire al progetto di sostegno, predisposto dal Servizio Tutela Minori e Famiglie e il Servizio Sociale Comunale, con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato l'attivazione dell'intervento di affido del minore e favorire quindi il suo rientro in famiglia;
- collaborare con il Servizio Tutela Minori e Famiglie, il Servizio Sociale Comunale e la famiglia affidataria;
- rispettare le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, come previsto dal progetto di affido.

Art. 12 Diritti e doveri degli affidatari

La famiglia affidataria, ha il **diritto** di:

- essere informata sulle finalità dell'affidamento in generale e per lo specifico progetto;
- essere coinvolta nelle diverse fasi del progetto di affido;
- essere accompagnata durante l'intera esperienza di accoglienza attraverso un percorso di sostegno psicologico individuale e/o di gruppo;

Diritti disciplinati dalla Legge 149/2001 (art. 80 comma 1, 2, 3, 4) e D.Lgs. 151/2001:

- Lavoro: diritto della madre o del padre affidatario ad usufruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro, per i primi 3 mesi dall'effettivo inizio dell'affido, se il minore ha età non superiore a 6 anni; diritto di astensione facoltativa, per 6 mesi durante il primo anno di affido ed anche durante le malattie del bambino, se ha età non superiore ai 3 anni.
- Imposte: possono essere applicate le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia (art. 12 DPR 917 del 22.12.86).
- Assegni familiari: (ai sensi dell'art. 80, comma 1 della L. 184/83).
- Scuola: poiché gli affidatari fanno le veci dei genitori hanno diritto di elettorato attivo e passivo, che spetta ai genitori degli alunni o a chi ne fa le veci, per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali. Salvo diversa indicazione da parte del Servizio Tutela Minori e Famiglie, gli affidatari debbono essere considerati referenti nei contatti scuola-famiglia.
- Contributi svincolati dal reddito, indicizzati annualmente su base I.S.T.A.T., a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute (si veda art. 15).
- Assicurazione si veda art. 18.

La famiglia affidataria, ha il **dovere** di:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore che accoglie;
- garantire il rispetto della storia e delle origini del minore;
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore;
- partecipare agli incontri di verifica del progetto con gli operatori dei Servizi referenti;
- partecipare alle attività di sostegno psicologico individuale e/o di gruppo e agli eventuali percorsi di formazione;
- seguire le indicazioni stabilite dal Servizio Tutela Minori e Famiglie o dal Servizio Sociale Comunale, dal Servizio Affidi e dall'Autorità Giudiziaria, mantenendo i contatti con gli operatori ed informandoli circa ogni difficoltà insorgente;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido anche in relazione ai rapporti tenuti dallo stesso con la famiglia d'origine;
- mantenere la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d'origine attraverso la non diffusione di informazioni all'esterno della rete di soggetti coinvolti direttamente nel progetto di affido;
- prendere i necessari ed urgenti provvedimenti, in caso di pericolo del minore, e darne immediata comunicazione ai Servizi referenti del progetto (Servizio Sociale Comunale o Servizio Tutela Minori e Famiglie);
- astenersi dal chiedere ai familiari del minore in affido somme di denaro a qualsiasi titolo, se non a seguito di procedura concordata con il Servizio Tutela Minori e Famiglie o il Servizio Sociale Comunale;
- effettuare spese straordinarie a favore del minore in affido solo dopo averle concordate nel merito e nella procedura, con il Servizio Tutela Minori e Famiglie o il Servizio Sociale Comunale.

Art. 13 Procedura per l'attivazione e la conclusione dell'affido

I Servizi Titolari del caso (Servizio Tutela Minori e Famiglie e Servizio Sociale Comunale) e Servizio Affidi procedono congiuntamente all'attivazione dell'intervento secondo le rispettive competenze.

L'affidamento familiare si conclude, con il provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando

la famiglia d'origine ha risolto le problematiche che hanno determinato l'allontanamento o quando la prosecuzione non è più nell'interesse del minore per ragioni altre rilevate dal Servizio referente (Servizio Tutela Minori e Famiglie o Servizio Sociale Comunale) o nel caso di impossibilità o indisponibilità della famiglia affidataria.

Gli operatori dei Servizi referenti, di comune accordo, sono tenuti a coinvolgere il minore e le famiglie circa la valutazione del percorso di affidamento e in merito all'opportunità relativa alla conclusione dello stesso.

Gli operatori del Servizio Tutela Minori e Famiglie o del Servizio Sociale Comunale con il Servizio Affidi hanno il compito di preparare, sostenere e coinvolgere il minore, la famiglia d'origine e quella affidataria alla conclusione del progetto, ossia il rientro del minore in famiglia, attivando a tal fine tutti sostegni necessari.

Art. 14 Definizione del contributo economico per l'affidamento familiare di minori

Contributo per affido tempo pieno:

Il Comune di residenza del minore erogherà alla famiglia/persona affidataria un contributo fisso mensile, *"indipendentemente dalle condizioni economiche"* (art. 80 III Comma L. 184/83), quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto.

Il contributo sarà pari ad € 500.00 mensili (per i minori di età compresa tra 0 e 17 anni), con adeguamenti annuali progressivi pari all'incremento del costo della vita, calcolato in base agli indici ISTAT.

Art. 15 Contributo economico per casi particolari

- ❖ Il contributo mensile può essere aumentato, in sede di formulazione del progetto educativo **fino al 30% quando si tratti:**
 - di situazioni complesse per handicap di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria;
 - di neonato (0-24 mesi);
 - di adolescente (dopo i 14 anni).
- ❖ Il contributo mensile può essere aumentato, in sede di formulazione del progetto educativo **fino al 50% quando si tratti di:**
 - minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di gravi handicap psichici o fisici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto quindi l'assegno di accompagnamento. Quest' ultimo beneficio dovrà essere attribuito integralmente agli affidatari.
- ❖ Per le situazioni di prosieguito amministrativo:
 - Negli affidamenti previsti con prosieguito amministrativo, può essere previsto un contributo economico mensile pari a € 250.00 (es. studente non lavoratore), fino al massimo del compimento del ventunesimo anno di età.
- ❖ Famiglie **specialistiche o "professionali"**: sono caratterizzate da una approfondita formazione (di norma ottenuta attraverso un percorso formativo ad hoc previsto all'interno di specifico programma di affido professionale) e da una particolare disponibilità che le rendono preziose e "spendibili" in situazioni di grande complessità, per le quali difficilmente sarebbe reperibile la disponibilità di un nucleo affidatario. Si tratta infatti di famiglie coinvolte in una elevata intensità di scambi con i Servizi competenti all'interno delle quali un membro è tenuto a ridurre l'impegno lavorativo almeno a part-time.

Il contributo economico erogato per tali affidamenti verrà corrisposto tenuto conto della richiesta formulata da parte dell'associazione/ente cui fa capo la famiglia professionale. Il particolare riconoscimento intende sottolineare il significativo valore sociale di queste risorse che, laddove presenti, rappresentano certamente una valida alternativa al ben più oneroso inserimento dei minori "difficili" in comunità alloggio.

Tale trattamento verrà riservato anche nel caso di affidamenti a reti familiari.

Art. 16 Contributi economici per spese straordinarie

Possono essere previsti per le famiglie affidatarie contributi aggiuntivi ad integrazione del riconoscimento di base, in riferimento alle spese sotto elencate, **qualora non possano essere sostenute dalla famiglia di origine** per indigenza (valutata secondo i regolamenti vigenti nei singoli Comuni) ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile:

- Acquisto di occhiali
- Iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie (ad es. libri scolastici se non è possibile altro intervento per ottenere il rimborso spese per libri etc.)
- Spese di soggiorni scolastici o altri di breve durata, centri estivi;
- Spese sanitarie non erogabili dal servizio sanitario nazionale.

Per le spese sanitarie:

Le spese sanitarie per interventi particolari (dentistiche, oculistiche, ortopediche, psicoterapia ecc.), saranno valutate e autorizzate previa:

1. presentazione della prescrizione medica di un ambulatorio del servizio sanitario nazionale;
2. certificazione di impossibilità da parte del stesso servizio pubblico di soddisfare la richiesta in tempi congrui alle esigenze valutate dallo specialista;
3. presentazione del preventivo di spesa al Servizio referente (Il Comune di residenza del minore si riserva di richiedere ulteriori preventivi di spesa qualora lo ritenga opportuno).

Art. 17 Affidamento a parenti

Gli affidamenti a parenti entro il IV° grado possono essere consensuali (in tal caso non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, poiché i parenti tenuti agli alimenti hanno l'obbligo di contribuire spontaneamente al mantenimento del minore presso il parente.

Tuttavia verrà valutata l'opportunità di prevedere, anche per i parenti tenuti agli alimenti, una forma di sostegno economico, finalizzato ad impedire che le eventuali ridotte disponibilità degli affidatari riducano eccessivamente le opportunità di sostegno, di socializzazione e/o di formazione per i minori affidati.

L'entità del contributo sarà fino a € 250.00 al mese, sulla base di un'attenta valutazione della effettiva autonomia economica della famiglia affidataria (valutata secondo i regolamenti vigenti nei singoli Comuni).

Verranno comunque applicate tutte le maggiorazioni previste per i casi particolari sopra elencati.

Di norma non sono compresi tra gli affidi a parenti (e quindi non può essere erogato alcun contributo) gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati disposti dall'Autorità Giudiziaria per tutelarli e poter regolarizzare la loro permanenza nel nostro Stato.

Art. 18 Affidamento diurno

Oltre all'affido familiare a tempo pieno è possibile prevedere altre forme di accoglienza che costituiscono un valido aiuto alla genitorialità e garantiscono una adeguata risposta ai bisogni del minore.

Tale forma di affidamento consiste nell'accoglienza del minore presso la famiglia affidataria per alcune ore della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana, o nei week end, senza che il minore vada a vivere presso la famiglia stessa.

L'affidamento diurno (part-time) si configura pertanto come un percorso attraverso il quale il minore ha la possibilità di vivere esperienze integrative positive che la sua famiglia non è in grado di fornirgli quali, ad esempio, l'essere seguito in attività educativo -scolastiche e/o di socializzazione.

Esso rappresenta quindi un intervento efficace qualora la famiglia di origine necessiti di un supporto nell'educazione del minore.

L'affido diurno (part-time) è riconosciuto e formalizzabile solo nel caso di affidamento a terzi e non a parenti entro il IV° grado del minore.

L'affido può attuarsi solo sulla base di uno specifico progetto che coinvolga gli operatori territoriali (Servizio Sociale Comunale e/o Servizio Tutela Minori e Famiglie e Servizio Affidi), l'affidatario e la famiglia d'origine.

Gli affidatari possono essere famiglie o singoli individuati tra quelli che offrono la loro disponibilità per questo tipo di sostegno, previa valutazione da parte del Servizio Affidi.

Gli affidatari possono accogliere fino ad un massimo di 2 minori, derogabile fino a 3 solo ed esclusivamente in caso di rapporto di fratellanza .

Il contributo sarà pari fino al 50% della quota base prevista per l'affidamento a tempo pieno (€250,00 al mese).

Non sono previste altre formule contributive di rimborso spese a differenza di quanto definito per l'affido a tempo pieno

Il contributo mensile può essere aumentato, in sede di formulazione del progetto educativo **fino al 50%** solo quando si tratti di accoglienza di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di gravi handicap psichici o fisici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto quindi l'assegno di accompagnamento. Quest' ultimo beneficio dovrà essere attribuito integralmente agli affidatari.

All'interno dell'affido diurno (part-time) è possibile prevedere forme di accoglienza finalizzate a fornire un **sostegno familiare** su richiesta dei Servizi territoriali.

Si tratta di interventi che mirano a sostenere fragilità di nuclei familiari o di singoli membri di essi, che possono andare a discapito dei minori coinvolti (es. problematiche legate all'essere parte di una famiglia senza rete, di una famiglia numerosa o al contrario di un nucleo monoparentale, straniero e non).

Questi interventi potranno essere delle più svariate tipologie, frutto della progettualità degli operatori applicata alla situazione di bisogno (es. appoggio ad una famiglia per alcuni pomeriggi alla settimana per lo svolgimento dei compiti; accompagnamento alle attività di socializzazione ecc.).

Tale forma di sostegno familiare è riconosciuta e formalizzabile solo nel caso di affidamento a terzi e non a parenti entro il IV° grado del minore.

L'intervento di sostegno può attuarsi solo sulla base di uno specifico progetto concertato tra gli operatori dei Servizi Territoriali e Servizio Affidi, l'affidatario e la famiglia d'origine.

Il Comune responsabile erogherà un contributo a favore della famiglia affidataria quale rimborso spese e/o riconoscimento dell'impegno educativo che tale intervento comporta.

L'entità di tale rimborso verrà definito valutando l'effettivo impegno richiesto alla famiglia accogliente.

Esso sarà preventivamente concordato dal Servizio Sociale del Comune di residenza e/o il Servizio Tutela Minori e Famiglie, in raccordo con gli affidatari e la famiglia d'origine e chiaramente esplicitato nel progetto d'affido.

Il Servizio titolare della situazione del minore in carico, potrà avvalersi della collaborazione del Servizio Affidi per meglio definire la contribuzione da prevedere alla famiglia affidataria.

Art. 19 Assicurazioni

Il Comune capofila provvede annualmente, all'interno delle spese per la gestione associata del Servizio Tutela Minori e famiglie, a garantire la copertura per le polizze per rischio infortuni e responsabilità civile per:

- i minori in affido,
- i minori frequentanti lo spazio neutro,
- i minori seguiti dal servizio tutela minori e famiglie

in quanto i minori in oggetto sono tutelati dai Comuni dell'Ambito Territoriale di Cantù il cui compito prevede interventi di protezione e controllo, in collaborazione anche con l'Autorità giudiziaria minorile, e in seno ai quali trova collocazione anche l'intervento preventivo di una polizza assicurativa.

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Figino Serenza n. 10 del 18/04/2011

Depositato

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2011 al 31/05/2011.

Entrato in vigore il 01/06/2011